

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1704

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, CARUSO, FEDI, LA MARCA, AMENDOLA, ARLOTTI, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CASTRICONE, COMINELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, CARLO GALLI, GIACOBBE, INCERTI, LACQUANTI, MANZI, PASTORELLI, PETITTI, RAMPI, ROCCHI, RUBINATO, RUGHETTI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, SCUVERA, VALERIA VALENTE

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero

Presentata il 16 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione dell'ultima consultazione politica generale, gli studenti italiani che partecipavano al progetto internazionale Erasmus, con una protesta insistente e diffusa in diversi Paesi, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica il caso dei cittadini che si trovano temporaneamente all'estero e che, per questa ragione, non sono in condizioni di votare. Gli studenti dell'Erasmus, com'è noto, sono solo la parte emersa di un arcipelago molto più ampio di soggetti temporaneamente domiciliati all'estero, che coinvolge imprenditori, la-

voratori, ricercatori, insegnanti, professionisti, dipendenti dello Stato e altre figure sociali e professionali che da tempo sono protagoniste di mobilità internazionale.

La schiera degli italiani che percorrono traiettorie di mobilità a livello globale negli ultimi anni si è notevolmente allargata e tende a crescere ulteriormente, per gli effetti che la crisi economica sta avendo sulla situazione occupazionale e sulle prospettive di realizzazione professionale anche di soggetti dotati di alta specializzazione. Non siamo più di fronte, dunque, a casi sporadici e, comunque, di limitata

entità, ma a una parte di elettorato di una significativa consistenza destinata ad aumentare sia per ragioni positive, dovute a una libera scelta di internazionalizzare le proprie esperienze di studio e di lavoro, sia per i condizionamenti dovuti a una crisi occupazionale acuta e di non breve durata.

Non porsi il problema di una soluzione normativa, peraltro di limitata entità, che consenta a queste persone di poter esercitare realmente un diritto primario di cittadinanza, qual è quello di voto, significa in buona sostanza rinnovare la finzione che si è perpetrata per decenni nei riguardi di milioni di altri cittadini italiani all'estero, poi iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), vale a dire quella di affermare in astratto il diritto di voto, da esercitare necessariamente in qualche seggio metropolitano, e poi negarlo nei fatti ipotizzando un ritorno in Italia finalizzato a questo adempimento. Insomma, la questione dell'«effettività» del voto, che è stata risolta con una modifica costituzionale per i cittadini residenti all'estero, si estende indirettamente anche ai soggetti domiciliati temporaneamente all'estero.

La situazione del Paese sul piano economico e sociale, inoltre, induce a fare tutto il possibile affinché coloro che si allontanano dall'Italia per libera scelta o per necessità conservino legami di partecipazione democratica e civile vivi e continui, senza interruzioni che potrebbero preludere ad allontanamenti tendenzialmente irreversibili. Le ragioni di rispetto dei diritti costituzionali e di cittadinanza si combinano dunque con quelle di opportunità e di vantaggio per il Paese, che particolarmente in questa fase ha un evidente e forte bisogno di internazionalizzazione. Insomma, vi sono tutti i motivi per trasformare una condizione peculiare di molte di decine di migliaia di connazionali da situazione problematica in opportunità, salvaguardando allo stesso tempo un diritto primario qual è quello del voto.

Poiché la legge 27 dicembre 2001, n. 459, regola mediante il sistema per corrispondenza solo il diritto di voto dei

cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, si rende opportuna un'integrazione di tale normativa per consentire il godimento del diritto anche a coloro che sono temporaneamente domiciliati all'estero, con un intervento che tende a salvaguardare quanto più possibile l'impianto già delineato senza introdurre fattori di squilibrio e di snaturamento. Le soluzioni proposte non si discostano dal testo presentato al Senato della Repubblica, dopo un serio approfondimento dei temi in questione. Si è concordemente ritenuto di affrontare anche alla Camera dei deputati la questione, con l'intento di arrivare, mediante un'azione combinata, a risultati celeri e concreti.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si estende la legge n. 459 del 2001 anche ai cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, rimuovendo il carattere esclusivo della normativa per gli iscritti all'AIRE.

L'articolo 2 prevede che i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero conservano l'iscrizione nelle liste elettorali del loro comune di residenza, ma possono chiedere di esercitare il loro diritto nella circoscrizione Estero esercitando un'opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. In conseguenza di questa opzione i comuni devono trasmettere i nomi di coloro che l'hanno esercitata al Ministero dell'interno, che a sua volta li trasmette al Ministero degli affari esteri perché siano inseriti negli elenchi speciali di cui all'articolo 3.

All'articolo 3 si prevede l'istituzione da parte di ciascun ufficio diplomatico e consolare di un registro dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero. Sulla base di questo registro gli uffici, in occasione di ciascuna consultazione elettorale, istituiscono un elenco speciale di coloro che hanno fatto l'opzione di votare nella circoscrizione Estero. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che coloro che decidono di esercitare l'opzione per la circoscrizione Estero debbano iscriversi nel portale del Ministero degli affari esteri «Dove siamo nel mondo». Tali in-

dicazioni saranno poi trasmesse dallo stesso Ministero ai rispettivi uffici diplomatici e consolari. Coloro che pur essendo temporaneamente domiciliati all'estero non hanno inteso esercitare la loro opzione o non hanno fatto in tempo a comunicarla, restano iscritti nelle liste

elettorali del comune di residenza e in esso possono esercitare il loro diritto di voto.

L'articolo 4 prevede, infine, la copertura delle spese per tali operazioni, poste a carico dell'apposito fondo per le spese elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 5, comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 chilometri dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1 i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente, per motivi di lavoro o di studio ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di un comune italiano mantengono tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui al citato articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero dandone comunicazione, attraverso dichiarazione scritta o attraverso posta certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i

nominativi degli elettori che hanno dato la comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione Estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvedono a inserire gli stessi negli elenchi speciali di cui all'articolo 5 ».

ART. 3.

1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a istituire un registro costantemente aggiornato dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico o consolare provvede a istituire un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso la volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero mediante comunicazione di cui all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del medesimo Ministero « Dove siamo nel mondo », indicando il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali e, se possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questa è da considerare obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero. In tale ipotesi l'iscrizione al citato portale deve avvenire entro il decimo giorno successivo all'indi-

zione delle votazioni. Il nominativo del cittadino italiano è automaticamente cancellato dal registro di cui al comma 1 al termine del periodo di permanenza all'estero.

3. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I cittadini che, sebbene risultano iscritti al registro dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, non hanno fatto pervenire la comunicazione di cui all'articolo 4 nei termini e con le modalità ivi previsti restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei dati dell'elenco speciale dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero che hanno espresso la volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero ».

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a carico delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, alla missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0016930